



REGIONE TOSCANA

DIREZIONE ORGANIZZAZIONE, PERSONALE, GESTIONE E SICUREZZA SEDI
DI LAVORO

SETTORE ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO RISORSE UMANE

Responsabile di settore Simona VOLTERRANI

Incarico: DECR. DIRIG. CENTRO DIREZIONALE n. 10205 del 15-05-2024

Decreto soggetto a verifica di cui all'art. 7 del disciplinare di controllo ai sensi della DGR n. 521/2024

Numero adozione: 17573 - Data adozione: 30/07/2024

Oggetto: Quantificazione in via preventiva del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana per l'anno 2024

Il presente atto è pubblicato sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art.18 della l.r. 23/2007.

Data certificazione e pubblicazione in banca dati ai sensi L.R. 23/2007 e ss.mm.: 31/07/2024

Numero interno di proposta: 2024AD019546

LA DIRIGENTE

VISTO il decreto legislativo 23.06.2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” ed in particolare l’art. 3 che prevede che a decorrere dal 01.01.2015 le amministrazioni territoriali conformano la propria gestione a regole contabili uniformi definite sotto forma di principi contabili generali e di principi contabili applicati;

RICHIAMATO l’allegato 4.2 (principio contabile della contabilità finanziaria) al d.lgs. 118/2011 che al paragrafo 5.2 disciplina le modalità di imputazione contabile delle spese del personale;

VISTO il CCNL relativo al personale dell’area delle funzioni locali triennio 2016 – 2018 sottoscritto in data 17.12.2020 ed in particolare l’articolo 57 che regola la costituzione annuale del fondo ed il relativo utilizzo e più nello specifico il comma 2 prevede che “*Il Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato di cui al comma 1 è costituito con le seguenti risorse:*

- a) *a) unico importo annuale nel quale confluiscono tutte le risorse certe e stabili -negli importi certificati dagli organi di controllo interno di cui all’art. 40-bis, comma 1 del d. lgs. n. 165/2001 - destinate a retribuzione di posizione e di risultato nell’anno di sottoscrizione del presente CCNL, ivi comprese quelle di cui all’art. 56 e la RIA del personale cessato fino al 31 dicembre del suddetto anno”;*
- b) *risorse previste da disposizioni di legge, ivi comprese quelle di cui all’art. 43 della legge n.449/1997, di cui all’art. 24, comma 3 del d. lgs. n. 165/2001;*
- c) *importo corrispondente alle retribuzioni individuali di anzianità non più corrisposte al personale cessato dal servizio dall’anno successivo a quello di sottoscrizione del presente CCNL, compresa la quota di tredicesima mensilità; l’importo confluisce stabilmente nel Fondo, dall’anno successivo alla cessazione dal servizio, in misura intera in ragione d’anno; solo per tale anno successivo, nel Fondo confluiscono altresì i ratei di RIA del personale cessato dal servizio nel corso dell’anno precedente, calcolati in misura pari alle mensilità residue dopo la cessazione, computandosi a tal fine, oltre ai ratei di tredicesima mensilità, le frazioni di mese superiori a quindici giorni;*
- d) *le somme connesse all’applicazione del principio di onnicomprensività della retribuzione ai sensi dell’art. 60;*
- e) *risorse autonomamente stanziare dagli enti per adeguare il Fondo alle proprie scelte organizzative e gestionali, in base alla propria capacità di bilancio, ed entro i limiti di cui al comma 1 oltreché nel rispetto delle disposizioni derivanti dai rispettivi ordinamenti finanziari e contabili.*

VISTO il CCNL relativo al personale dell’area funzioni locali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 16/07/2024 e in particolare l’articolo 39 che stabilisce:

- al comma 1: l’incremento, a decorrere dall’anno 2021, delle risorse del fondo di cui all’art. 57 del CCNL del 17/12/2020 in misura pari al 2,01% del monte salari del personale dirigente riferito all’anno 2018;
- al comma 3: la possibilità per gli enti di incrementare le risorse variabili del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente a decorrere dal 2022 in misura non superiore allo 0,22% del monte salari 2018 della dirigenza, previa verifica delle proprie capacità di bilancio;

VISTO il decreto legge 25.06.2008, n. 112 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”, convertito con modificazioni dalla legge 133/2008, ed in particolare l’art. 71 comma 1 e le relative indicazioni operative fornite dalla Conferenza delle Regioni, che, nel definire il trattamento

economico spettante ai dipendenti nei primi dieci giorni di assenza per malattia, prevedono che i risparmi da ciò derivanti, resi indisponibili alla contrattazione integrativa, vadano a migliorare i saldi di bilancio delle Amministrazioni non statali;

VISTO il d.lgs. 25 maggio 2017 n. 75 *“Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* ed in particolare, all’art. 23 il comma 2, che prevede che *“(…) a decorrere dal 1° gennaio 2017, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l’anno 2016. A decorrere dalla predetta data l’art. 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. (...)”*;

VISTA la legge regionale 1° marzo 2022, n. 5 recante *“Disposizioni in materia di dotazione organica e fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione”* ed in particolare:

- il preambolo alla stessa nel quale si precisa che le risorse relative al trattamento economico accessorio delle figure apicali concorrono alla determinazione del limite di cui all' articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 , in coerenza con quanto disposto dalla deliberazione della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo della Lombardia 16 aprile 2019, n. 150, secondo la quale nel computo del tetto di spesa previsto dal sopracitato articolo 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017 , rientrano tutte le risorse stanziare in bilancio dall’ente destinate al trattamento accessorio del personale, indipendentemente dall’allocazione delle risorse medesime nel bilancio dell’ente;
- l’art. 1, comma 2 in base al quale *“A decorrere dall’anno 2021, la retribuzione di posizione e di risultato delle figure dirigenziali apicali di cui al comma 1 viene imputata al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale di qualifica dirigenziale e ne incrementa l’importo, ferma restando la spesa complessiva sostenuta per tale finalità nell’anno 2016, e in ogni caso nel limite di cui all’art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 [...] con conseguente riduzione dei precedenti diversi stanziamenti a valere sul bilancio dell’ente, al fine di garantire l’invarianza della spesa”*.

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 11639 del 14.06.2022 recante *“Attuazione della legge regionale 1° marzo 2022, n. 5 relativamente al fondo per la retribuzione di posizione e di risultato per le figure apicali della Regione”* con cui si dispone l’incremento del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente e si ridetermina il limite di cui all’art. 23, co. 2 D.lgs 75/2017 come segue:

- a partire dall’anno 2022 il fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza - parte stabile soggetta al limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 – è incrementato dell’importo di euro 1.404.799,91;
- il limite di cui all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 relativo all’anno 2016, è incrementato dell’ammontare di euro 1.404.799,91 passando, a partire dall’anno 2022, da € 8.014.561,00 ad € 9.419.360,91;

VISTO il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 *“Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”* convertito con modificazioni dalla l. 28 giugno 2019, n. 58 ed in particolare l’art. 33, comma 1 ultimo periodo: *“(…) Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*;

VISTO il decreto 3 settembre 2019 “*Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato delle regioni.*”, nel quale sono dettate disposizioni applicative dell’art. 33 del citato d.l. 34/2019, ove in premessa è rilevato che “*il limite al trattamento economico accessorio di cui all’art. 23, comma 2 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell’art. 33, comma 1 del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro-capite riferito all’anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018*”;

VISTA la nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato – Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l’analisi dei costi del lavoro pubblico - Uffici XIII – XIV, con cui in risposta alla nota n. 5532/C1PERS/C7SAN del 15/07/2020, della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ed avente ad oggetto “*Richiesta di parere relativamente alla gestione dei vincoli di spesa del personale a seguito della disciplina di cui all’art. 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni*” si forniscono sommarie indicazioni di carattere operativo per l’adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2 del d.lgs. 75/2017 previsto dall’art. 33 del succitato D.l. 34/2019;

ATTESO che ai fini del calcolo dell’adeguamento del limite di cui all’art. 23, comma 2 del D. Lgs. 75/2017, i dipendenti a tempo indeterminato al 31.12.2018 che accedevano alle risorse per il trattamento economico accessorio sono pari a 101 unità; a fronte la stima dei dipendenti in servizio nell’anno 2024 che accedono alle risorse per il trattamento economico accessorio individuati impiegando la stessa metodologia utilizzata per il calcolo dei cedolini stipendiali erogati assommano a 90,92 unità. Ai fini del calcolo del personale sia al 31.12.2018 che nell’anno di riferimento per la determinazione dell’eventuale incremento di personale, sono state incluse le unità di personale in aspettativa di lungo periodo, le unità di personale in novazione, nonché il personale comandato presso altre amministrazioni;

RILEVATO, pertanto, che per l’anno 2024 in via preventiva è confermato il valore storico di cui all’art. 23 comma 2 Dlgs 75/2017 riservandosi di procedere all’adeguamento in sede consuntiva al ricorrere dei presupposti di cui all’art.34 D.L. 33/2019;

RICHIAMATA la decisione di Giunta n. 32 del 25.06.2019 avente ad oggetto “*Indirizzi per la determinazione delle risorse del fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente, disponibili per la contrattazione decentrata*”;

VISTA la decisione della Giunta Regionale n. 9 del 22/07/2024 avente ad oggetto “*Indirizzi in materia di salario accessorio del personale dirigente – anno 2024*”, con la quale la Giunta ha autorizzato l’inserimento nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato della dirigenza dell’anno 2024 (parte variabile), previa verifica della relativa capacità di spesa, le risorse di cui all’art. 39 comma 3 del CCNL 2019-2021, nella misura massima prevista dello 0,22% del monte salari 2018;

RICHIAMATO il decreto dirigenziale n. 19187 del 27.09.2022 avente ad oggetto “*Quantificazione in via preventiva del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente per l’anno 2022*”;

RICHIAMATE le circolari della Ragioneria generale dello Stato nn. 12/2011, 20/2015 e 12/2016 che dettano disposizioni applicative in materia di decurtazioni dei fondi destinati alla contrattazione integrativa in riferimento ai previgenti vincoli di decurtazione di cui all’art. 9 comma 2 bis del d.l. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 122/2010 e di cui all’art. 1 comma 236, della legge 208/2015;

DATO ATTO, ai fini dell’applicazione dell’art. 57, comma 2 lett. a) del CCNL 2016-2018, che:

- a) con il predetto decreto dirigenziale n. 19187/2022 le risorse aventi carattere di certezza e stabilità incluse nel limite di cui all'art. 23, comma 2, del citato d.lgs. 75/2017, al lordo delle decurtazioni consolidate ai fini dell'applicazione del limite, erano quantificate in € 14.005.837,91, comprensive dell'importo di 1.404.799,91 derivante dall'applicazione della l.r. 5/2022 e dal decreto dirigenziale n. 11639/2022;
- b) le risorse aventi carattere di certezza e stabilità non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 sono pari a € 375.113, come dettagliato nella successiva tabella 1:

Risorse aventi carattere di certezza e stabilità non soggette al limite dei cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017	
Risorse non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017	
Risorse art. 1, c. 800, l. 205/2017	198.236,00
Risorse art. 56, c. 1, CCNL 2016-2018	176.877,00
totale	375.113,00

Tabella 1

Dato atto che le risorse ex art 39 comma 1 del CCNL 2019-2021, corrispondenti al 2,01% del monte salari del personale dirigente riferito all'anno 2018 sono pari a € 174.785,00;

DATO ATTO che le risorse di cui all'art. 57, c.2, lett. c) del CCNL 2016-2018, corrispondenti all'importo della R.I.A. non più corrisposta al personale cessato dal servizio negli anni da 2021 a 2023 ammontano ad € 5.972,59

RILEVATO pertanto che le risorse di cui all'art. 57, comma 2, del CCNL 2016-2018, come incrementato dall'art. 39 comma 1 del CCNL 2019-2021, che alimentano il fondo dell'anno 2024 ammontano a complessivi € 14.561.708,50 così determinati:

fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2024 – quantificazione preventiva	
Risorse certe e stabili di cui all'art. 57, comma 2 del CCNL 2016-2018	
Descrizione	Importo
Risorse soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017	
Unico importo annuale risorse certe e stabili (art. 57, comma 2, lett.a) CCNL 2016-2018)	14.005.837,91
R.I.A. del personale cessato anni da 2021 a 2023 (art. 57, c.2, lett. c) CCNL 2016-2018)	5.972,59
totale	14.011.810,50
Risorse non soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. 75/2017	
Risorse art. 1, c. 800, l. 205/2017	198.236,00
Risorse art. 56, c. 1, CCNL 2016-2018	176.877,00
Risorse art. 39 comma 1 CCNL 2019-2021	174.785,00
totale	549.898,00
totale complessivo	14.561.708,50

Tabella 2

RICORDATO che il valore limite riferito all'anno 2016 previsto dall'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, come risultante dal decreto dirigenziale 11558/2021 e dal successivo decreto dirigenziale n. 11639/2022 è quantificato in complessivi € 9.419.360,91;

DATO ATTO che le decurtazioni del fondo consolidate ai fini dell'applicazione dell'art. 23, comma

2, D.lgs. 75/2017, ammontano a complessivi € 3.103.503, come dettagliati nella tabella 3;

DATO ATTO pertanto che le risorse per il salario accessorio dell'anno 2024 soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017 ammontano a € 10.908.307,50, così dettagliate:

fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2024 – quantificazione preventiva	
Risorse soggette al limite di cui all'art. 23, comma 2, D.Lgs. 75/2017	
Descrizione	Importo
Risorse certe e stabili di cui all'art. 57, comma 2 del CCNL 2016-2018	14.011.810,50
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374,00
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00
Totale	10.908.307,50

Tabella 3

RILEVATO che l'ammontare delle risorse dell'anno 2024 soggette all'applicazione dell'art. 23, comma 2, del D.lgs. 75/2017, come quantificate in via preventiva, supera il corrispondente limite 2016 di € 1.488.946,59 e che pertanto è necessario operare sulle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dell'anno 2024 una decurtazione di importo equivalente;

DATO ATTO che le risorse ex art. 39 comma 3 del CCNL 2019-2021, corrispondenti allo 0,22% del monte salari dell'anno 2018 del personale dirigente ammontano a € 19.131,00;

CONSIDERATO che la Giunta regionale ha autorizzato l'inserimento nel fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente delle risorse di cui all' art. 39 comma 3 suddetto nella misura massima e che pertanto alimentano il fondo dell'anno 2024 le seguenti risorse che trovano copertura nel prospetto di copertura finanziaria – allegato A al presente decreto:

- € 19.131,00 corrispondenti alle risorse variabili riferite all'anno 2024;
- € 38.262,00, a titolo di incremento una tantum, corrispondenti alle risorse variabili riferite agli anni 2022 e 2023;

DATO ATTO pertanto che le risorse che formano il fondo dell'anno 2024 – quantificazione preventiva – ammontano a € 10.026.651,91e sono così composte:

QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2024	
Descrizione	Importo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Risorse fisse certe e stabili di cui all'art. 57, comma 2 del CCNL 2016-2018	14.561.708,50
Decurtazioni del fondo	
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374,00
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 D.lgs.75/2017)	-1.488.946,59
totale decurtazioni	-4.592.449,59

Risorse variabili

Art. 39 comma 3 CCNL 2019-2021	19.131,00
Art. 39 comma 3 CCNL 2019-2021 anni 2022 e 2023	38.262,00
totale complessivo	10.026.651,91

Tabella 4

RILEVATO che le somme non corrisposte ai dipendenti in applicazione dell'art. 71 comma 1 del decreto legge 112/2008 succitata per l'anno 2024 saranno quantificate in sede consuntiva, allorché saranno noti i dati relativi alle assenze dell'anno 2024 e che tali somme saranno rese indisponibili alla contrattazione;

DATO ATTO che l'importo delle risorse del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente anno 2024 da rendere indisponibili alla contrattazione in applicazione della succitata decisione di Giunta n. 32 del 25.06.2019 saranno quantificate in sede consuntiva, allorché saranno noti i dati necessari;

VISTA la legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 "Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale" e successive modificazioni;

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2015 n. 82 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2016" che all'art. 23 dispone che la riduzione di personale realizzata in applicazione del combinato disposto di cui all'art. 33 del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 2 comma 11 lett. a) del d.l. 95/2012 convertito con modificazioni dalla legge 135/2012 secondo quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del d.l. 101/2013 convertito con modificazioni dalla legge 125/2013 non produce effetti per l'anno 2015 sulla determinazione dell'ammontare delle risorse destinate alle politiche di sviluppo delle risorse umane e alla produttività di cui ai CCNL 01.04.1999 e 23.12.1999 da effettuarsi a consuntivo nell'anno 2016;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 "Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili";

VISTA la legge regionale 28 dicembre 2023 n. 50 "Bilancio di previsione finanziario 2024-2026";

VISTA la delibera della Giunta Regionale del 08.01.2024 n. 2 avente ad oggetto "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2024-2026 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2024-2026";

RICHIAMATO il Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/R/2001 del 19 dicembre 2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il d.lgs. 118/2011;

VISTO il parere favorevole espresso dalla struttura competente in materia di risorse finanziarie;

ACQUISITO il parere del Collegio dei Revisori dei conti della Regione Toscana come previsto dall'art. 4, comma 1, lett. d) della legge regionale 23 luglio 2012, n. 40 "*Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione Toscana*";

DATA informazione alle Rappresentanze sindacali dei lavoratori;

DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa:

1. di determinare in via preventiva la quantificazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale dirigente della Regione Toscana dell'anno 2024 come risulta dalla

seguinte tabella:

QUANTIFICAZIONE IN VIA PREVENTIVA DEL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DELLA DIRIGENZA ANNO 2024	
Descrizione	Importo
Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità	
Risorse fisse certe e stabili di cui all'art. 57, comma 2 del CCNL 2016-2018	14.561.708,50
Decurtazioni del fondo	
Riduzioni del Fondo - risoluzione consensuale (ante d.l. 78/2010)	-1.238.129,00
Decurtazioni d.l. 78/2010 art. 9 comma 2 bis anni 2011-2014	-1.865.374,00
decurtazioni del fondo/parte fissa - limite 2016 (art. 23 comma 2 D.lgs.75/2017)	-1.488.946,59
totale decurtazioni	-4.592.449,59
Risorse variabili	
Art. 39 comma 3 CCNL 2019-2021	19.131,00
Art. 39 comma 3 CCNL 2019-2021 anni 2022 e 2023	38.262,00
totale complessivo	10.026.651,91

Tabella 5

2. di dare atto che nella quantificazione di cui al precedente punto 1) sono incluse le risorse di cui all' art. 56, c. 1, CCNL 2016-2018 per un importo di € 176.877,00;
3. di dare atto che nella quantificazione di cui al precedente punto 1) sono incluse le risorse di cui all' art. 39 comma 1, CCNL 2019-2021 per un importo di € 174.785,00;
4. di dare atto che nella quantificazione di cui al precedente punto 1) sono incluse le risorse di cui all' art. 39 comma 3, CCNL 2019-2021 per l'anno 2024, per un importo di € 19.131,00 e a titolo di incremento una tantum riferito agli anni 2022 e 2023 di ammontare pari a € 38.262,00;
5. di dare atto che la determinazione del fondo è operata in via preventiva e che pertanto essa potrà essere oggetto di aggiornamento in relazione a voci del fondo la cui quantificazione può avvenire compiutamente soltanto in fase di consuntivo;
6. di dare atto che alla quantificazione delle economie derivanti dall'applicazione dell'art. 71 del citato decreto legge 112/2008 si procederà a consuntivo, rendendo tali somme indisponibili alla contrattazione;
7. di dare atto che alla quantificazione delle somme da rendere indisponibili alla contrattazione in attuazione degli indirizzi impartiti con decisione di Giunta Regionale n. 32 del 25.06.2019, si procederà in sede consuntiva;
8. di dare atto che la quantificazione del fondo di cui al punto 1) genera una spesa per oneri riflessi e IRAP a carico dell'Amministrazione pari a € 3.488.253,52 per un totale di € 13.514.905,43 al lordo oneri, spesa che risulta coperta secondo quanto indicato nell'allegato A – Prospetto di copertura finanziaria - del presente decreto, del quale esso costituisce parte integrante e sostanziale.

La dirigente responsabile

Allegati n. 1

A *Prospetto di copertura finanziaria*

3f3c86805f23292e565c6cd7f929e3f9cca6834ec97f2f748e4411b48e625ba5

CERTIFICAZIONE